

CAMERA DEI DEPUTATI N. 512

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **TITOMANLIO VITTORIA**

Presentata il 3 ottobre 1963

Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 13 marzo 1958 n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1959 n. 1203, bandisce ogni anno, tramite il Provveditorato agli studi, i concorsi per merito distinto per soli titoli e per titoli ed esami, riservati ai maestri elementari di ruolo con anzianità minima di servizio di anni 19.

Lo spirito informatore della legge istitutiva di detti concorsi, è quello di premiare i maestri migliori, distintisi per cultura, servizio, qualifica, benemerienze, ecc.

Pertanto, lo scopo di detti concorsi non è stato completamente raggiunto, quando le commissioni giudicatrici, nei poteri discrezionali loro concessi, circa la valutazione dei titoli, hanno seguito indirizzi diversi, tanto che, da una provincia all'altra e da un concorso all'altro, i criteri di giudizio sono stati difformi ed hanno determinato un vivo malcontento nella categoria che attende il rispetto del prestigio e della dignità dell'insegnamento.

Mentre si auspica la revisione delle norme in vigore e la promulgazione di una tabella di valutazione, unica sul piano nazionale, si richiama il parere del Consiglio di Stato che,

con sua nota dell'8 maggio 1962 n. 899, diretta al Ministro della pubblica istruzione chiariva che « i criteri di massima vanno stabiliti in modo che in astratto non sia precluso a chi abbia titoli a partecipazione a concorso la possibilità di essere incluso nella graduatoria dei vincitori ».

Considerato pertanto che alcune Commissioni provinciali, contrariamente allo spirito della legge, nell'elaborare le tabelle di valutazione dei titoli hanno tolto alla quasi totalità dei partecipanti la possibilità di coprire posti messi a concorso, ci permettiamo sottoporre all'esame e alla approvazione degli onorevoli colleghi l'articolo unico dell'acclusa proposta di legge, intesa a riparare l'ingiustizia scaturita dal diverso trattamento riservato ai maestri di alcune province, e coscienti di agire anche nell'interesse della scuola italiana.

La proposta di legge, che non presenta oneri finanziari essendo già disposto lo stanziamento dei fondi relativi alla spesa per i concorsi in argomento, viene ad integrare la proposta di legge presentata da altri onorevoli colleghi per i concorsi per merito distinto a titoli ed esami, anch'essi banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I posti messi a concorso e non coperti, riguardanti i concorsi per merito distinto per soli titoli per il passaggio anticipato dalla terza alla quarta classe di stipendio, banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono attribuiti ai concorrenti in ordine di merito che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore ai sette-decimi.